



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLO STUDIO DEI REPERTI OSTEOLOGICI PROVENIENTI DA SCAVI

TRA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento** con sede legale in via Ugo La Malfa, Villa Genuardi, 92100 Agrigento email sopriag@regione.sicilia.it, PEC: sopriag@certmail.regione.sicilia.it - rappresentata dal Soprintendente Vincenzo Rinaldi domiciliato per la sua carica in via Ugo La Malfa-sede di Villa Genuardi, Agrigento (di seguito denominata "Soprintendenza");

E

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Farmaceutiche** dell'Università degli Studi di Palermo con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.STeBiCeF@unipa.it, PEC: dipartimento.STeBiCeF@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037/2024 del 03.10.2024, prot. 158754 (di seguito denominato "Dipartimento STeBiCeF" o semplicemente "STeBiCeF");
di seguito denominate congiuntamente "Le parti"

VISTI

- l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi fra loro per



disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;

- il D.P.R. 637 del 1975 recante “Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti” che ha conferito all'Amministrazione regionale l'esercizio nel territorio della regione di tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei;
- l'art. 3 della legge n. 80 del 01/08/1977 recante “norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione Siciliana” che conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- l'art. 5 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. n. 42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;
- l'art. 6 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. n. 42/2004, che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, comprendendo anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- gli artt. 102, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. n. 42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata, al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale e continuativa allo scopo di



- garantire la manutenzione, l'accoglienza, la vigilanza e la valorizzazione attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 8727 del 07/08/2025 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 194 del 22/08/2025 nel quale all'Art. 9 sono disciplinati Rapporti e Convenzioni con Enti Esterni;
 - il "Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali d'Ateneo" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1589 del 01/04/2021.

PREMESSO CHE

- la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi per rendere i propri territori dei veri attrattori turistici di livello nazionale e internazionale;
- vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano è una risorsa da valorizzare anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali e che di questo i beni culturali ricadenti nella provincia di Agrigento hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione dei beni culturali;



- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le strutture civiche e quelle regionali per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- è interesse della Soprintendenza avviare accordi con gli Enti di cui ai superiori paragrafi per promuovere ricerche, studi e altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico/scientifiche;
- precipua finalità dell'Università degli Studi di Palermo è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico;
- STeBiCeF è impegnato nella crescita della regione e del paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- è interesse di STEBICEF avviare accordi con Enti/società per promuovere ricerche, studi ed altre attività di divulgazione,



- valorizzazione e promozione negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico/scientifiche in senso ampio;
- il Dipartimento STeBiCeF e la Soprintendenza di Agrigento concordano di condurre congiuntamente attività di studio e approfondimento su reperti osteologici, umani e animali, provenienti da contesti archeologici di pertinenza della Soprintendenza di Agrigento;
 - che in questo quadro, le attività di studio e ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica essendo paritetico l'interesse a ciò, sia da parte della Soprintendenza che del Dipartimento STeBiCeF;
 - che i risultati ottenibili rivestono particolare importanza nel campo della ricerca archeologica e osteologica;

VISTI

- il Decreto Direttoriale n. 10459/2025 del 02/10/2025 prot. n. 170166/2025, con il quale il Direttore di Dipartimento STeBiCeF ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- la nota prot. 26203 del 11/07/2025 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. che ha autorizzato la Soprintendenza alla stipula della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE



Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 2 – Finalità

Scopo della Convenzione è instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di studi e di ricerca della Soprintendenza e le medesime attività del Dipartimento possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all'attività di ricerca e studio dei materiali osteologici rinvenuti nel corso degli scavi condotti nei siti di pertinenza della Soprintendenza.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

La collaborazione scientifica si attuerà attraverso le modalità sottoindicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche, anche per altri eventuali progetti collaterali;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- 3) catalogazione e studio dei reperti osteologici, anche attraverso l'assegnazione di tesi di laurea e di specializzazione;
- 4) indagini archeometriche su reperti osteologici preventivamente concordati tra i responsabili scientifici;



- 5) indagini chimico-fisiche di reperti archeologici di varia natura fra cui ceramiche, pittura e/o metalli;
- 6) pubblicazione scientifica dei risultati della ricerca, parziali e finali, in co-direzione scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate, opere monografiche e atti di convegno;
- 7) utilizzazione di risorse umane e di ogni strumentazione in possesso o dotazione alle strutture per la realizzazione delle attività di ricerca;

La Soprintendenza dichiara la propria disponibilità a offrire al Dipartimento STeBiCeF supporto per eventuali attività formative con possibilità di accesso alle proprie strutture nelle forme seguenti:

- 1) visite didattiche;
- 2) assistenza per attività di ricerca attinenti alla presente convenzione;
- 3) organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari.

L'attività di collaborazione scientifica non è da considerarsi esclusiva e le Parti conservano la piena titolarità delle reciproche strutture e beni e si ritengono libere di concordare e stipulare accordi di collaborazione con altre strutture scientifiche e di ricerca, purché non in contrasto con quanto concordato.

Le Parti convengono di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le stesse, per lo svolgimento di attività di ricerca, di divulgazione scientifica, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

I ricercatori del Dipartimento STeBiCeF valuteranno l'uso delle tecniche di caratterizzazione più adeguate allo studio e, se necessario, si rivolgeranno anche a laboratori esterni al Dipartimento STeBiCeF, sia interni che esterni all'Università di Palermo, anche in un contesto Internazionale, qualora le



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



apparecchiature necessarie per lo studio non siano presenti in Dipartimento, senza che ciò comporti oneri finanziari per il Dipartimento STeBiCeF.

Art. 4 – Impegno di reciprocità

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione della ricerca il personale disponibile alle attività, strutture e attrezzature per l'elaborazione dei dati, compatibilmente alle esigenze comuni. Inoltre, le Parti si impegnano a mettere a disposizione i dati d'archivio, di natura tecnico-scientifica, per le finalità di ricerca e valorizzazione di cui ai precedenti articoli.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 3 saranno svolte con personale di entrambe le Parti sia presso le strutture della Soprintendenza che presso le strutture del Dipartimento STeBiCeF. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

Art. 5 - Oneri finanziari

La Convenzione non comporta oneri finanziari per entrambi le parti e non prevede forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno



puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Art. 6 – Responsabili della convenzione

La Soprintendenza indica quale proprio referente della presente Convenzione il funzionario archeologo dott. Domenica Gullì.

Il Dipartimento STEBICEF indica quale proprio referente e responsabile scientifico della presente Convenzione il Prof. Luca Sineo.

Art. 7 – Copertura assicurativa, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Dipartimento STeBiCeF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente Convenzione, nonché degli specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e/o i laboratori di STeBiCeF per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi, secondo la normativa universitaria nazionale e i regolamenti d'Ateneo.

La Soprintendenza garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 – Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività della presente Convenzione, a non rilasciare interviste o dichiarazioni e a non interferire con la normale attività della Soprintendenza.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale e internazionale. È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando congiuntamente modalità e contenuti degli stessi.

Dopo ogni fase delle attività di ricerca dovrà essere consegnata alla Soprintendenza tutta la eventuale documentazione grafica e fotografica acquisita ai fini della presente Convenzione. Le Parti concorderanno tempi e modalità di pubblicazione anche on line sul web nel rispetto di questa Convenzione che prevede una collaborazione per tutte le fasi d'indagine.

Art. 9 - Regole di divieto uso nome e/o logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 10 – Durata, modifiche, risoluzione e recesso

La presente Convenzione ha la durata di tre (3) anni a partire dalla data di stipula che decorre dall'ultima sottoscrizione digitale.



La presente Convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un atto scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.

In caso di rinnovo il responsabile scientifico di SteBiCeF dovrà inviare alla Soprintendenza una relazione che descriva i risultati raggiunti-e le attività che si prevede di continuare a svolgere.

Qualunque modifica e/o integrazione alla presente Convenzione deve essere redatta in forma scritta da entrambe le Parti, e sempre con autorizzazione dei rispettivi enti.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

La presente Convenzione sarà risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per due anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa;

Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di rapporto già eseguita.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Art. 12 – Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che fossero causati dal personale, ovvero dalle cose, delle altre Parti nell'esercizio delle attività della presente Convenzione.

Art. 13 – Codice Etico e Codice di Comportamento



Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento emanati dalle altre Parti, pubblicati sul proprio sito istituzionale e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con le attività svolte, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14 – Controversie

La Soprintendenza e il Dipartimento STeBiCeF concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.

Art. 15 – Registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è firmata digitalmente e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento:**
sopriag@certmail.regione.sicilia.it;
- **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo:**
dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.



REGIONE SICILIANA



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Le spese di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di STeBiCeF.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio p.a.

Per la Soprintendenza

Il Soprintendente

Vincenzo Rinaldi

Per il Dipartimento STeBiCeF

Il Direttore

Vincenzo Arizza